

ARTICOLI AGGIUNTIVI.

Art. 1.

Sono istituiti un posto di Revisore Principale, due posti di Primo Revisore, un posto di Segretario Principale, un posto di Stenografo Principale, tre posti di Primo Stenografo, un posto di Primo Vice Segretario, quattro posti di Aggiunto Capo e due posti di Primo Operaio.

Il Revisore Principale è nominato a scelta fra i Primi Revisori.

I Primi Revisori sono nominati a scelta fra i Revisori.

Il Segretario Principale è nominato a scelta fra i Primi Segretari dei diversi Uffici.

Lo Stenografo Principale è nominato a scelta fra i Primi Stenografi.

I Primi Stenografi sono nominati a scelta fra gli Stenografi.

Il Primo Vice Segretario è nominato a scelta fra i Vice Segretari dell'Ufficio di Segreteria.

Gli Aggiunti Capi sono nominati a scelta fra i Primi Aggiunti dei diversi Uffici.

I Primi Operai sono nominati a scelta fra gli Operai.

Tutte le nomine suindicate sono fatte sentito il Consiglio di disciplina.

Art. 2.

I Commessi sono nominati per concorso interno fra i Commessi aggiunti che abbiano il titolo di studi richiesto dall'articolo 28 del Regolamento e la capacità fisica necessaria all'adempimento dei nuovi doveri, o, in mancanza, per concorso pubblico.

I Commessi aggiunti sono nominati su proposta degli Onorevoli Questori.

Art. 2-bis.

I limiti massimi di età stabiliti, per l'ammissione ai concorsi pubblici, dall'art. 28 del Regolamento, rimangono immutati soltanto per gli ex-combattenti. Per tutti gli altri concorrenti sono diminuiti di 5 anni.

Nei concorsi pubblici per i posti di Stenografo detti limiti di età sono ridotti a 30 od a 25 anni, secondo che i concorrenti abbiano o no la qualità di ex-combattente.

Art. 3.

Il periodo di prova stabilito dall'articolo 29 del Regolamento è ridotto a un anno per gli ex-combattenti.

Art. 4.

La disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 30 del Regolamento è applicata alle nomine ai gradi 11° o 10° o gradi equiparati ed alle nomine ai gradi dal 7° in su.

Art. 5.

È abrogata la disposizione contenuta nell'articolo 5 del Regolamento, per la parte che stabilisce che non possa farsi luogo a promozioni se prima non sia stata data notizia col Foglio d'ordini della vacanza del posto da coprire.

Art. 6.

La disposizione del primo comma dell'articolo 188 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è applicata a tutto il personale contemplato nell'annessa Tabella di stipendi, eccezione fatta per i gradi di Operaio, Commesso d'Aula, Commesso e Commesso aggiunto.

Art. 7.

Analogamente al disposto dell'articolo 189 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono soppresse le indennità di residenza attualmente corrisposte al personale della Camera.

Rimane conservata *ad personam* una somma corrispondente all'indennità di residenza attualmente goduta a coloro i quali dall'applicazione dell'annessa Tabella di stipendi non ritraggano un beneficio di lire 2,000 annue al lordo; a coloro che pur ritraendo l'indicato beneficio ne abbiano uno inferiore alla somma di lire 2,000 aumentata della indennità di residenza attualmente goduta, rimane conservata *ad personam* la differenza.

Art. 8.

Il Regolamento interno per gli Uffici entrato in vigore dal 1° dicembre 1919 sarà coordinato con le disposizioni contenute negli articoli precedenti, nonchè con la pianta organica e la tabella di stipendi annesse alle presenti norme.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 1.

Ai funzionari, operai ed agenti subalterni attualmente in servizio è assegnato, secondo il grado di cui sono rivestiti, lo stipendio portato dall'annessa tabella, che risulti, salvo il disposto dei seguenti articoli 3 e 4, dall'applicazione retroattiva degli articoli 19, 21 e 30 del Regolamento. Nella determinazione degli stipendi immediati e futuri sarà tenuto conto anche degli aumenti sessennali che, indipendentemente dai benefici derivanti da miglioramenti di carattere generale ed organico, sarebbero singolarmente spettati o spetterebbero a termini delle disposizioni del Regolamento.

Nei casi in cui l'anzianità non coincida con quella necessaria per l'assegnazione di uno degli stipendi indicati nella tabella stessa, a detti funzionari, operai ed agenti subalterni saranno applicate le disposizioni del quarto comma dell'articolo 30 surricordato.

Art. 2.

Gli attuali Primo Revisore e Primo Stenografo prendono rispettivamente la qualifica di Revisore Principale e di Stenografo Principale.

L'attuale Primo Segretario preposto all'Archivio è assegnato al grado 7° del gruppo B.

Gli attuali Primo Commesso d'Aula e Vice Primo Commesso d'Aula prendono rispettivamente la qualifica di Commesso Principale d'Aula e di Primo Commesso d'Aula.

Art. 3.

Gli attuali Aiuto Segretari, i quali abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio alla Camera, compreso il periodo di prova, sono nominati Vice Segretari, ed agli effetti dell'assegnazione dello stipendio e degli aumenti sessennali sarà tenuto conto del maggior servizio prestato, in confronto di quello prescritto dalle nuove norme, nei gradi di Aiuto Segretario, Aggiunto o Applicato.

Art. 4.

Gli attuali Assistenti prendono la qualifica di Aggiunti e gli attuali Aggiunti quella di Primi Aggiunti.

Gli attuali Assistenti nominati Aggiunti a norma del precedente comma sono promossi al grado di Primo Aggiunto dopo quattro anni di effettivo servizio nel grado; ed agli attuali Aggiunti nominati Primi Aggiunti, pure a norma del precedente comma, sarà

tenuto conto, agli effetti dell'assegnazione dello stipendio o degli aumenti sessennali, del maggior servizio prestato, in confronto di quello prescritto dalle nuove norme, nel grado di Assistente.

Nella determinazione dello stipendio da assegnare agli attuali Aggiunti che ebbero in passato la nomina al grado di Assistente (o di Distributore) a scelta, o per concorso interno senza esame, il servizio da calcolare per intero a norma dell'articolo 30 del Regolamento è limitato ai sei anni precedenti alla loro nomina ad Aggiunti.

Art. 5.

È data facoltà al Consiglio di Presidenza di nominare ai posti che si rendano vacanti nel ruolo dei Commessi entro un anno dalla entrata in vigore delle presenti norme, gli attuali Commessi aggiunti che abbiano i requisiti voluti dal Regolamento ed abbiano dato prove di capacità e di zelo.

Il personale che presta attualmente servizio in qualità di avventizio è collocato in pianta stabile e sarà assegnato al ruolo dei Commessi od a quello dei Commessi aggiunti secondo il giudizio sulle singole attitudini fatto da una Commissione delegata dal Presidente.

Art. 6.

Le presenti Disposizioni transitorie e quelle contenute nei precedenti articoli aggiuntivi hanno vigore dal 1° dicembre 1923.